

**OGGETTO: ARTICOLO 147-TER D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267 - VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 2024-2026.-**

### IL CONSIGLIO COMUNALE

**PREMESSO** che dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126;

**DATO ATTO** che

- con deliberazione n. 16 del 27 febbraio 2024 il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione 2024-2026;
- con deliberazione n. 18 del 27 febbraio 2024 il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2024 - 2026;

**RICHIAMATA** la deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 15 aprile 2024 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione - PEG per l'anno 2024, comprendente la ripartizione delle categorie in capitoli, e dei macroaggregati in capitoli, attribuendo le risorse ai Dirigenti Responsabili dei Servizi, al fine di conseguire gli obiettivi contenuti nel Piano;

**RICHIAMATA** la deliberazione di Giunta Comunale n. 64 del 15/04/2024 con cui è stato approvato il Piano Integrato di attività e programmazione PIAO per gli esercizi 2024-2026, di cui all'art. 6 del DL 9 giugno 2021, n. 80;

**DATO ATTO** che l'art. 193 del decreto legislativo 18/08/2000 n. 267 (TUEL), così come aggiornato dal decreto legislativo 10/08/2014 n. 126, non prevede più come obbligatoria, in occasione della salvaguardia degli equilibri di bilancio, la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi, adempimento che era invece disciplinato nella precedente formulazione della norma;

**CONSIDERATO** che l'art. 147-ter del TUEL disciplina comunque, per gli enti con popolazione superiore a 15.000 abitanti, la verifica dello stato di attuazione dei programmi secondo le linee guida approvate dal consiglio;

**PRESO ATTO**, che, come chiarito anche dalla Commissione Arconet, in risposta ad apposito quesito, l'articolo 193 TUEL non prevede, come obbligatoria, la verifica dello stato di attuazione dei programmi in sede di salvaguardia degli equilibri, sebbene il termine del 31 luglio appaia il più idoneo per tale verifica;

**PRESO ATTO** che l'Ente, secondo la propria autonomia organizzativa ha raccolto in un unico documento allegato quale parte integrante del presente atto, una prima verifica sullo stato di attuazione dei programmi, rinviando

successivamente quella relativa alla rilevazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi predefiniti;

**VISTO** il verbale della Commissione Consiliare in data \_\_\_\_\_;

**DATO ATTO** che in allegato alla presente, sono stati acquisiti i pareri espressi, ai sensi e per gli effetti dell'art.49 del D.L.gs n.267/2000 e s.m.i.:

**DATO ATTO** che in allegato alla presente è stato acquisito, altresì, il parere favorevole del Segretario Generale Dott Giovanni Andreassi, in merito alla conformità legislativa.

### **DELIBERA**

- 1) **DI APPROVARE** la prima verifica sullo stato di attuazione dei programmi 2024-2026 come riportato nell'allegato A) alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale.
- 2) **DI DARE ATTO** che da tale verifica l'attività dell'Ente risulta in linea con la programmazione approvata in sede di Bilancio di Previsione Finanziario 2024-2026;
- 3) **DI DARE ATTO** che la verifica dello stato di attuazione dei programmi 2024-2026 risulta rilevante ai fini della nuova programmazione per il triennio successivo e quindi condizione necessaria per poter procedere alla predisposizione del Documento Unico di Programmazione 2025-2027.
- 4) **DI DARE ATTO** che la verifica successiva dello stato di attuazione dei programmi 2024-2026 risulta rilevante ai fini della nuova programmazione per il triennio successivo e quindi condizione necessaria per poter procedere alla predisposizione del Documento Unico di Programmazione 2025-2027 "definitivo" in sede di predisposizione e approvazione del Bilancio per gli esercizi finanziari 2025-2027.